

17_45_1_DPR_248_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

VISTI in particolare, l'articolo 22, comma 7 della legge regionale 21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'articolo 23, comma 3 della medesima legge regionale ai sensi del quale i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale;

VISTO il testo del "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." e ritenuto di emanarlo;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 8 settembre 2017, n. 1666;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

art.1 oggetto

art.2 definizioni

art.3 requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi e attribuzione del relativo numero di stelle

art.4 composizione delle unità abitative utilizzate come albergo diffuso

art.5 disposizioni transitorie e finali

art.6 entrata in vigore

ALLEGATO A

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento indica i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge regionale.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale 21/2016, gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge regionale 21/2016, le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

art. 3 requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi e attribuzione del relativo numero di stelle

1. I requisiti minimi e i relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati nell'Allegato A al presente regolamento.
2. La somma dei punteggi ottenuti in applicazione dell'Allegato A di cui al comma 1, comporta l'attribuzione di un numero di stelle pari a:
 - a) quattro per un punteggio oltre i 35 punti;
 - b) tre per un punteggio da 25 a 34;
 - c) due per un punteggio da 17 a 24;
 - d) una per un punteggio da 8 a 16.

art.4 composizione delle unità abitative utilizzate come albergo diffuso

1. Le unità abitative utilizzate come albergo diffuso possono essere composte da:
 - a) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);
 - b) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);
 - c) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);
 - d) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due locali bagno (tipo D);
 - e) quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno (tipo E).

art. 5 disposizioni transitorie e finali

1. Gli alberghi diffusi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la classificazione loro attribuita in base alle previgenti disposizioni legislative o regolamentari.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di classificazione, si applicano le disposizioni della legge regionale 21/2016.

art.6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 3)

Requisiti minimi e relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi

1.	TIPOLOGIA:	
	abitazione tipica in centro abitato	5
	abitazione tipica fuori centro abitato	4
	villa singola	3
	villa a schiera	2
	condominio	1
2.	UBICAZIONE:	
	distanza dalla reception fino a metri 300	3
	distanza dalla reception oltre a metri 300	2
3.	STATO DELL'IMMOBILE:	
	immobile ristrutturato da meno di 5 anni alla data di classificazione	5
	ristrutturato/ammodernato da più di 5 anni alla data di classificazione senza necessità di interventi	2
	ristrutturato da più di 5 anni alla data di classificazione con necessità di interventi	1
4.	STATO DELL'ALLOGGIO:	
	ristrutturato da meno di 5 anni alla data di classificazione	4
	ristrutturato/ammodernato da più di 5 anni alla data di classificazione senza necessità di interventi	3

ristrutturato da più di 5 anni alla data di classificazione
con necessità di interventi 1

5. LIVELLO DI PIANO:

piano attico/immobile unico su più piani 4
piano intermedio 3
piano terreno 2
seminterrato 1

9. CARATTERISTICHE ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:

soggiorno 1
doppi servizi 1
cucina abitabile 1
balcone/terrazza 1
impianto centralizzato TV 1
TV 1
telefono 1
lavastoviglie 1
lavatrice 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
tripli servizi 2
antenna satellitare 1
aria condizionata 1
cassetta sicurezza 1
riscaldamento 2
connessione a internet 1

10. FREQUENZA SERVIZI:

SERVIZIO DI PULIZIA

ogni giorno
a giorni alterni
2 volte alla settimana

3
2
1

SERVIZIO CAMBIO BIANCHERIA

3 volte alla settimana
2 volte alla settimana

3
2